





Comando Provinciale di Treviso



Associazione Comuni della Marca Trevigiana



centro studi
amministrativi
della marca
trevigiana



UNIPASS

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee.-

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del in vigore dal .

in recepimento delle specifiche "Linee guida per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee" definite con protocollo d'intesa sottoscritto il 15 maggio 2015

NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- D.M. 18 maggio 2007: il decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
- L. 337/68: la legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
- L.R. 11/2002: la legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"
- T.U.L.P.S.: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- D.P.R. 917/86: il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"
- D.M. 18 marzo 1986: il decreto ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
- D.P.R. 151/2011: il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
- D.Lgs. 114/98: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.M. 19 agosto 1986: il decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1986 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- Regolamento T.U.L.P.S.: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- L. 241/90: la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D.P.R. 311/2001: il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)"
- D.M. 10 marzo 1998: il decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
- D.M. 37/2008: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- D.M. 13 luglio 2011: il decreto ministeriale 13 luglio 2011 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi"
- D.M. 261/96: il decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimenti"
- D.M. 30 novembre 1983: il decreto ministeriale 30 novembre 1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"

Premessa

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione".

In materia di polizia amministrativa le funzioni sono state attribuite ai Comuni dapprima con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successivamente con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente regolamento è stato redatto in collaborazione tra il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, le Aziende U.L.SS. della Provincia di Treviso, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, per esigenze di uniformità delle procedure delle singole Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

È comunque dovuto il rispetto di ogni disposizione di legge e di regolamento – in quanto applicabile – in materia di sicurezza antincendio, di igiene pubblica, di igiene degli alimenti e di tutela dell'inquinamento acustico. Negli allegati al presente regolamento vengono elencate le documentazioni tecnico-certificative da produrre a corredo delle diverse attività di pubblico spettacolo o trattenimento, svolte sia in forma permanente che temporanea.

TITOLO I

Ambito di applicazione

articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento deve intendersi:

- a) per luogo pubblico : quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (ad esempio: vie, piazze, ecc.);
- b) per luogo aperto al pubblico : quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (ad esempio: orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso, ecc.);
- c) per luogo esposto al pubblico : quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (ad esempio: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli : quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (ad esempio cinema, teatro, ecc.);
- e) per trattenimenti : quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (ad esempio: ballo, ecc.);
- f) per manifestazioni temporanee : le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei : le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali : l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per attività di spettacolo viaggiante : le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 4 della L. 337/68, giusto il D.M. 18 maggio 2007;

- j) per attrazione dello spettacolo viaggiante : ogni singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.), giusto il D.M. 18 maggio 2007;
- k) per parco di divertimento permanente : il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della L. 337/68, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, caratterizzato - giusto il D.M. 18 maggio 2007 - da un'unitarietà di gestione, collegata alla titolarità della licenza, una chiara delimitazione dell'area mediante recinzione permanente ovvero qualsivoglia sistema di transennamento, la presenza di entrate e di vie di esodo, e la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate;
- l) per squadra di emergenza costituita in occasione di una manifestazione temporanea (in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza) : è costituita da almeno n. 5 persone - debitamente coordinate dal soggetto organizzatore - in possesso di idoneo attestato antincendio di medio o maggior rischio in funzione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dell'iniziativa di pubblico spettacolo o trattenimento. È tenuta a fronteggiare specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni che potrebbero comportare un rischio per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente, nonché ad assicurare - per l'intera durata delle attività di pubblico spettacolo - l'osservanza delle condizioni di esercizio opportune e necessarie ai fini della sicurezza ed incolumità del pubblico presente 'in loco' in caso di incendio o di emergenza antincendio.

A detta squadra sono affidati i seguenti compiti generali:

- verificare costantemente la funzionalità delle aree di afflusso e deflusso del pubblico (ovvero delle uscite di sicurezza), che devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
 - verificare costantemente che il massimo numero delle persone presenti all'interno di locali o strutture non superi mai la capienza massima consentita;
 - nel caso di manifestazione svolta in luogo all'aperto, verificare che le vie di transito interne siano tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso (ivi compresi quelli dei Vigili del Fuoco) e che le aree circostanti siano libere da impedimenti;
 - prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità del sistema di vie di esodo e di uscita, verificando in particolare il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di buona tecnica;
 - prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità degli impianti elettrici (in particolare del pulsante di sgancio generale) e della valvola di intercettazione del gas, nonché dell'impianto di riscaldamento;
 - far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni riportate nella licenza di esercizio o comunque prescritte dall'Autorità competente;
 - vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini, chiamare prontamente gli organi di vigilanza;
 - vigilare sulla sicurezza delle persone e - all'occorrenza, in caso di emergenza - intervenire prontamente utilizzando opportune attrezzature di sicurezza ivi presenti (estintori, ecc.), nonché indirizzando le persone presenti per un corretto e sicuro esodo esterno;
 - vigilare sull'osservanza del divieto di fumo negli ambienti interessati dalle manifestazioni;
 - nei magazzini e - in generale - nelle aree a servizio degli eventi, non aperte al pubblico, controllare che i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità;
- m) per carichi sospesi : qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente - prima e/o durante lo spettacolo, al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione - tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili. [rif. circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 1689 del 1° aprile 2011]
- n) per servizi igienici: locali dotati di vano wc con tazza o turca e vano anti-wc con lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- o) per servizi igienici mobili: box mobili dotati di tazza/turca e lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere; nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento alla rete idrica deve essere disponibile un erogatore di prodotto igienizzante per le mani.

articolo 2 - **COMPETENZE DI VIGILANZA**

1. I compiti della Commissione comunale di vigilanza riguardano la verifica dei locali cinematografici o teatrali e per spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori, aperti al pubblico, e per gli altri locali o impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori, quali:
- a) teatri;
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - c) cinematografi;
 - d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - e) auditori e sale convegni;
 - f) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
 - g) sale da ballo e discoteche;
 - h) parchi di divertimento permanenti;
 - i) circhi;
 - j) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere, fatto salvo quanto previsto al successivo Titolo III;
 - k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
 - m) impianti sportivi in genere di cui al D.M. 18 marzo 1996;
 - n) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002, in presenza di una superficie lorda superiore a mq. 4.000 (se al chiuso) e a mq. 10.000 (se all'aperto). In caso diverso, si applica quanto previsto al successivo articolo 7;
 - o) piscine, pubbliche o private, laddove sia consentito l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento di biglietto d'ingresso;
 - p) attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, svolgano un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/86. A tal riguardo, possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi che assoggettano dette attività al regime autorizzatorio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.:
 - p1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
 - p2. pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet, 'social networks' o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
 - p3. rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dall'allegato I, punto 65, del D.P.R. 151/2011, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; [norma scritta nella L.R. 29/2007, art. 2 c. 4 lett. d), poi abrogata]
- Diversamente, con capienze superiori a quanto sopra indicato, la competenza al riguardo è della Commissione provinciale di vigilanza.
2. Sono esclusi dai compiti di vigilanza:
- a) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, purchè non rientrino nella casistica di cui al punto p) del precedente comma 1;
 - b) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei quali vengono effettuati piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza

l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;

- c) fiere di cui al D.Lgs. 114/98, ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- d) gallerie, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, secondo un indirizzo interpretativo più volte espresso dal Ministero dell'Interno;
- e) palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;
- f) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive in assenza di pubblico e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;
- g) piscine private prive di strutture per lo stazionamento del pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (ad esempio: piscine a servizio esclusivo ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private, ecc.).

Sono comunque escluse dall'obbligo del parere della Commissione comunale di vigilanza le attività per le quali non sia previsto il rilascio dell'agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S., nonché quelle previste al successivo Titolo III.

articolo 3 - LOCALI ED IMPIANTI SPORTIVI PERMANENTI

1. L'utilizzo di locali e degli impianti sportivi con carattere permanente per spettacoli o pubblici trattenimenti è soggetto – previa presentazione rispettivamente della documentazione di cui agli allegati A (per quanto riguarda le attività di pubblico spettacolo) e B (per quanto riguarda gli impianti sportivi) del presente regolamento – al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.
2. Le verifiche e gli accertamenti sui locali ed impianti aventi capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con il D.M. 18 marzo 1996 ed il D.M. 19 agosto 1996, nonché la conformità al progetto approvato dalla Commissione di vigilanza.

articolo 4 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI

1. L'utilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti similari non è soggetto a parere preventivo da parte della Commissione di vigilanza in quanto non esiste un progetto edilizio in senso stretto. In ogni caso, sono fatti salvi al riguardo le verifiche, gli accertamenti e i controlli di cui all'articolo 141 del Regolamento TULPS.
2. Lo svolgimento di eventi temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 68, comma 1, ultimo periodo, e 69, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione al Comune di un'apposita segnalazione certificata di inizio attività, debitamente corredata della relazione tecnica di cui al successivo comma, purchè tali iniziative si svolgano in giornate distinte - riproponendo le stesse modalità, strutture ed impianti – e si concludano entro le ore 24 di ciascun giorno.
A tal fine, gli organizzatori possono utilizzare l'apposita modulistica disponibile sul sito www.unicoperlimpresa.it [da aggiungere solo per i Comuni aderenti al progetto "Unipass"] nonché sul portale polifunzionale "Unipass".
3. In particolare, le verifiche e gli accertamenti sui locali e/o tenso-strutture o allestimenti similari aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone sono sostituiti da apposita relazione tecnica - da presentare al Comune unitamente alla SCIA di cui al precedente comma - predisposta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 in ordine alle caratteristiche dell'allestimento proposto, alla sicurezza di quanto installato e alla piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità.
Nella compilazione della relazione tecnica e nell'acquisizione della documentazione certificativa, il tecnico incaricato deve tenere conto anche di quanto previsto nell'allegato C del presente regolamento.

Prima dell'inizio dell'attività di pubblico spettacolo, tutta la documentazione tecnica e certificativa citata in detta relazione deve essere consegnata - a cura di detto professionista - al soggetto organizzatore e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

4. In caso di riproposizione di una manifestazione temporanea di cui al comma 2, con le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza, deve essere presentata una nuova SCIA debitamente corredata dalla relazione tecnica prevista al precedente comma.
5. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti temporanei, con capienza superiore a 200 persone - preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere preventivo - è soggetto alla presentazione al Comune di apposita istanza corredata dalla documentazione puntualmente esplicitata nell'allegato C al presente regolamento, intesa al rilascio della licenza ex articoli 68 o 69 T.U.L.P.S., previo sopralluogo di verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
6. L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei - che si ripetono periodicamente e con le stesse tipologie di strutture ed impianti - ha validità di due anni dalla data di conclusione dell'ultima manifestazione verificata dalla Commissione di Vigilanza, fatto salvo il caso in cui la stessa, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata.
7. Nel caso di cui al comma precedente, unitamente alla domanda di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. successiva alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore deve presentare un'apposita dichiarazione attestante il carattere di ripetitività della manifestazione e la riproposizione di strutture ed impianti con le medesime modalità di installazione e di impiego poste in essere in precedenza, giusta l'ultima agibilità verificata dalla Commissione. L'organizzatore deve altresì presentare al Comune - preventivamente all'inizio della manifestazione - la documentazione certificativa riguardante il corretto montaggio di strutture, attrezzature, palchi, carichi sospesi, impianti elettrici, del gas, ecc., conformemente alla situazione corrispondente all'ultima agibilità verificata dalla Commissione.
8. In caso di riproposizione di una manifestazione temporanea di cui al comma 5 decorsi oltre due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino - in aggiunta alla domanda di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. - la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si riutilizzino le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza, e senza modifiche sostanziali nella loro dislocazione, eventualmente in base ad un criterio fissato dalla Commissione.

TITOLO II

Procedure

articolo 5 - MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AGIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 80 T.U.L.P.S.

1. Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. per i locali e le strutture rientranti nella sfera di competenza della Commissione provinciale o comunale, il richiedente deve presentare al Sindaco apposita domanda in bollo:
 - a) per ottenere il parere sul progetto [ex articolo 141, comma 1 lettera a), del regolamento T.U.L.P.S.]:
 - a1. per nuova realizzazione;
 - a2. per sostanziali modifiche allo stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;
 - b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza, se previsto.
Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.
2. Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.
3. Ai fini della verifica dell'agibilità ex articolo 80 del T.U.L.P.S. degli allestimenti, siano essi temporanei o permanenti, gli organizzatori possono utilizzare l'apposita modulistica predisposta d'intesa tra il Comando provinciale Vigili del Fuoco, le Aziende U.L.SS. della provincia di Treviso, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, e disponibile sul sito www.unicoperlimpresa.it [da aggiungere solo per i Comuni aderenti al progetto "Unipass"] nonché sul portale polifunzionale "Unipass".
4. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.
5. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della L. 241/90.
6. Per il rilascio della licenza di agibilità ex articolo 80 del T.U.L.P.S. non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S., trattandosi di licenza che non abilita all'esercizio dell'attività, ma che attesta la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.

articolo 6 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Funzionamento della Commissione

- 1.1 Si aderisce al sistema di coordinamento delle convocazioni delle Commissioni attuato dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e le Aziende U.L.SS. della provincia di Treviso. A tal fine:
 - a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al servizio comunale competente almeno 30 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica;
 - b) i servizi competenti sono tenuti ad istruire compiutamente la pratica almeno 20 giorni prima, e la stessa verrà quindi trasmessa in copia – ovvero resa disponibile con modalità telematica - al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Azienda U.L.SS.;
 - c) entro il medesimo termine il segretario della Commissione provvede ad effettuare la prenotazione della convocazione tramite l'apposito programma;
 - d) almeno 15 giorni prima della data massima di convocazione indicata dal Comune, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco fissa giorno ed ora della convocazione;
 - e) almeno 10 giorni prima della data di convocazione, il Segretario della Commissione conferma la data fissata dai Vigili del Fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti.

- 1.2 Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione, ovvero dove stabilito con apposito protocollo sottoscritto dagli enti membri della stessa.
- 1.3 La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è inviata, per opportuna conoscenza, anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale – a richiesta della Commissione - può essere ascoltato durante la seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante.
- 1.4 L'avviso deve essere spedito almeno 8 giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.
- 1.5 Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui all'art. 141-bis, commi 2 e 3 , del regolamento T.U.L.P.S. . È sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario. La Commissione delibera a maggioranza assoluta. Copia del predetto verbale deve essere trasmesso ai componenti della Commissione per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.
- 1.6 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri uffici od enti eventualmente indicati dalla Commissione.
- 1.7 La durata della Commissione è triennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina.
- 1.8 Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel D.M. 18 marzo 1996, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe Commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
- 1.9 Sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione eventuali spese di sopralluogo.

2. Fase di esame di progetto

Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'articolo 142 del regolamento T.U.L.P.S., la competenza della Commissione Provinciale deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo medesimo.

3. Fase di sopralluogo di verifica

- 3.1 Qualora per lo stesso locale o per la stessa manifestazione, soggetti alla vigilanza della Commissione ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., sia previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte degli enti rappresentati nella Commissione stessa, gli eventuali sopralluoghi di verifica per il rilascio di tali ulteriori provvedimenti autorizzatori potranno tenersi contestualmente al sopralluogo della Commissione.
- 3.2 Ai fini del rilascio della licenza di agibilità, per le attività rientranti nell'allegato I, punto 65, del D.P.R. 151/2011, deve essere acquisito lo specifico parere in ordine alla pratica di prevenzione incendi.
- 3.3 Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'articolo 141 del regolamento T.U.L.P.S. inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potrà designare al proprio interno una "*Commissione ristretta*" per ultimarne le operazioni.
- 3.4 La verifica di cui al precedente comma può tenersi, con le modalità in esso indicate, anche periodicamente per più manifestazioni programmate nell'arco di un determinato periodo.
- 3.5 Laddove i locali siano già stati realizzati o adeguati, l'esame del progetto può avvenire contestualmente alla verifica dei locali medesimi.

TITOLO III

Semplificazione delle procedure amministrative relative a particolari manifestazioni temporanee che possono essere svolte nel rispetto di idonee prescrizioni generali

Il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, le Aziende U.L.SS. della Provincia di Treviso, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso concordano sull'opportunità di semplificare le procedure amministrative relative a particolari manifestazioni temporanee che – se ritenute escluse dalle competenze della Commissione Comunale di Vigilanza L.P.S. – devono essere svolte nel rispetto di idonee prescrizioni generali, la cui ottemperanza venga debitamente assicurata e garantita dal soggetto organizzatore.

Dette manifestazioni, ricomprese nel presente Titolo, ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di cui al successivo articolo 7, possono essere svolte previa presentazione al Comune di apposita segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, ovvero, in alternativa, della domanda di licenza ex articoli 68 o 69 T.U.L.P.S., da presentarsi almeno 30 giorni prima del loro inizio, debitamente corredata della opportuna documentazione tecnica in relazione alle caratteristiche degli allestimenti ed impianti eventualmente proposti, idonea ad attestare la sicurezza di quanto installato e la piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità, eventualmente sottoscritta da parte di tecnico abilitato in ordine alla complessità strutturale ed impiantistica e alle previsioni di affluenza di pubblico. A tal fine, gli organizzatori possono utilizzare l'apposita modulistica disponibile sul sito www.unicoperlimpresa.it [da aggiungere solo per i Comuni aderenti al progetto "Unipass"] nonché sul portale polifunzionale "Unipass".

In generale, lo svolgimento delle stesse deve avvenire in scrupolosa osservanza delle specifiche regole tecniche all'uopo previste (in materia antincendio, sanitaria, impiantistica, impatto acustico, ecc.), adottando gli opportuni accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature.

In materia di sicurezza antincendio, dovranno altresì essere rispettate le seguenti disposizioni di legge:

- Titolo XVIII del D.M. 19 agosto 1996, così come integrato dal D.M. 6 marzo 2001;
- D.M. 10 marzo 1998, riguardante i criteri di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;

Inoltre, deve essere fatta salva la vigente normativa in materia di attività rumorose, nonché quella inerente la segnaletica di sicurezza (ad esempio: uscite di sicurezza e percorsi di esodo, ubicazione di estintori ed idranti, sgancio generale dell'impianto elettrico, posto di pronto soccorso, ecc.).

Di seguito, si riporta un elenco esplicativo ma non esaustivo delle prescrizioni da ottemperare ai fini dello svolgimento delle manifestazioni temporanee più frequenti. Rimane ferma in capo al Comune la facoltà di stabilire - nell'ambito dell'attività istruttoria e/o di vigilanza di propria competenza - ulteriori prescrizioni in relazione alle specifiche peculiarità e caratteristiche della manifestazione di cui trattasi.

Resta altresì ferma in capo al Comune la competenza di verificare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

articolo 7 - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI CUI ALLA L.R. 11/2002

1. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche, per le quali è prevista l'installazione di apposite strutture con una superficie lorda inferiore a mq. 4.000*, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
 - a) presentazione, da parte dell'organizzatore, della stessa documentazione tecnica e certificativa prevista per le attività di pubblico spettacolo;
 - b) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1 lettera l);
 - c) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2;
 - d) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 12, comma 1;
 - e) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;

- f) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - g) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco come dettagliato nella relazione tecnica;
 - h) acquisizione di idonea documentazione tecnico-certificativa di eventuali carichi sospesi.
2. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto'*, per le quali non è prevista l'installazione di alcuna struttura soggetta a verifica, nel contesto di un'area avente superficie lorda compresa tra mq. 1.000 e mq. 10.000, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
- a) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1, lettera l);
 - b) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2;
 - c) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 12, comma 1. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
 - d) acquisizione di idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - e) i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme e disposizioni di sicurezza antincendio vigenti (su tutte, il D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
 - f) l'area ove si svolge la manifestazione dovrà in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
 - g) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali ulteriori misure previste nella relazione tecnica;
 - h) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - i) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco;
 - j) acquisizione di idonea documentazione tecnico-certificativa di eventuali carichi sospesi.
3. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto'*, nel contesto di un'area avente superficie lorda inferiore a mq. 1.000, dovrà essere acquisita idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone. Ove si preveda l'installazione di gruppi elettrogeni e carichi sospesi, vale quanto citato al precedente punto 2.
4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

articolo 8 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO

1. Per l'effettuazione di *spettacoli o trattenimenti all'aperto*, in aree non delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

- a) Nel caso di concerti, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, sfilate di moda, manifestazioni sportive non motoristiche e culturali, ed eventi simili di carattere vario:
- a1. le sedie siano disposte in settori con non più di n. 100 posti, con un massimo di n. 10 posti per fila e di n. 10 file; dette sedie siano rigidamente collegate tra di loro; i settori siano separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a m. 1,20;
 - a2. l'area ove si svolge la manifestazione deve in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
 - a3. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi;
 - a4. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita, facente riferimento allo specifico progetto e collaudo annuale;
 - a5. sia acquisita idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - a6. vengano dislocati idonei estintori portatili in numero congruo in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme di sicurezza ed in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; devono essere vengano dislocati in posizione segnalata in prossimità del quadro elettrico e del palco, essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ed avere capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C o 34A-233B-C;
 - a7. segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili almeno n. 10 posti, su appositi spazi delimitati;
 - a8. preventivamente all'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l'efficienza di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - a9. i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
 - a10. eventuali elementi di arredo o rivestimento - ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane - siano classificati per la reazione al fuoco;
 - a11. previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1 lettera l);
 - a12. previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2;
 - a13. dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 12, comma 1. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.
- b) Nel caso di festeggiamenti per carnevale - sfilata carri:
- b1. la sfilata deve svolgersi su strade chiuse al traffico;
 - b2. devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
 - b3. nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata l'organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa;
 - b4. devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone che prenderanno posto sui carri o che siano impiegate per la manifestazione;

- b5. i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-*bis* del regolamento T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
 - b6. le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
 - b7. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi;
 - b8. i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
 - b9. previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1 lettera l);
 - b10. previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2;
 - b11. dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 12, comma 1. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.
- c) Nel caso di manifestazioni motoristiche su aree delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, con posizionamento del pubblico all'esterno del circuito o area di gara, eccezionalmente adibite a tal fine:
- c1. deve essere prodotta apposita planimetria dell'area, a firma di tecnico abilitato, relativa al circuito di gara nonché al posizionamento del pubblico e di ogni altro elemento significativo (recinzioni, barriere, pannelli, ecc.) ai fini dello svolgimento della manifestazione;
 - c2. il percorso di gara deve svolgersi su strade chiuse al traffico ed essere omologato – se previsto - dall'Organo sportivo competente;
 - c3. il percorso deve essere opportunamente delimitato, nonché protetto con opportuni accorgimenti (barriere in paglia o altro materiale idoneo). Tali protezioni dovranno assicurare - in caso di urto accidentale del veicolo a motore - la protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (per esempio cabine e/o tubazioni del gas realizzate a vista, punti di fornitura dell'energia elettrica, ecc.), in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;
 - c4. deve essere garantita una distanza di sicurezza idonea a consentire l'arresto del veicolo, tra il percorso e l'area di movimentazione degli spettatori, che dovrà essere opportunamente delimitata con opportune barriere protettive di altezza non inferiore a m. 1,20, senza soluzione di continuità e sorvegliate da personale dell'organizzazione. Tale distanza di sicurezza dovrà essere oggetto di specifica valutazione tecnica in base alla velocità massima del veicolo stesso, alla sua massa e alla consistenza delle protezioni previste in caso di accidentale urto del veicolo a motore; detta valutazione dovrà risultare da specifica relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, da presentare congiuntamente all'istanza;
 - c5. la zona di rifornimento dei mezzi, opportunamente segnalata con cartellonistica indicante i pericoli e conseguenti divieti, dovrà essere opportunamente circoscritta e non accessibile al pubblico. Il trasporto del carburante deve avvenire esclusivamente in taniche del tipo metallico, con tappo di sicurezza, aventi capacità non superiori a 20 litri;
 - c6. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita, facente riferimento allo specifico progetto e collaudo annuale;
 - c7. siano predisposti appositi dispositivi per estrarre le persone dai veicoli (gruppo oleodinamico

costituito da divaricatore e cesoia) da utilizzarsi in caso di necessità da personale all'uopo formato e proposto.

- c8. previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1, lettera l);
- c9. previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2;
- c10. dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 12, comma 1. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
- c11. dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali ulteriori misure previste nella relazione tecnica;

Le prescrizioni di cui al presente punto c) - non puntualmente previste per gare sportive - devono essere discrezionalmente applicate anche in presenza di esibizioni, compatibilmente con la rilevanza delle stesse e le relative modalità di svolgimento.

- 2. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del regolamento T.U.L.P.S. .

articolo 9 - **INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**

- 1. Per i gruppi di attrazioni, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S., la seguente documentazione:
 - a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
 - b) copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007;
 - c) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa, da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale, posizionato immediatamente a valle del punto di fornitura. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato.
- 2. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio, dovranno altresì essere ottemperate le seguenti prescrizioni e condizioni generali:
 - a) deve essere garantita una distanza minima di almeno:
 - m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento;
 - m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi simili posti sul retro dell'attrazione, non direttamente accessibile al pubblico;
 - m. 6 da edifici, tendoni o strutture simili ivi adiacenti;
 - b) l'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale d'uso e di manutenzione e dal libretto dell'attività, che dovranno essere mantenuti costantemente aggiornati e resi disponibili - all'occorrenza, per le verifiche di competenza - agli organi di controllo e vigilanza;
 - c) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, deve essere garantito un accesso all'area costituito da un corridoio centrale - mantenuto costantemente libero durante lo svolgimento della manifestazione - avente una larghezza non inferiore a m. 3,5 ed un'altezza libera a m. 4, nonché un'idonea area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco;
 - d) tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente protetti ed isolati onde evitare rischio di folgorazione; i cavi elettrici posti sul piano di calpestio devono essere opportunamente isolati con idonei dispositivi di protezione meccanici allo scopo realizzati in modo particolare nei luoghi o

- corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone o movimentazione di mezzi di trasporto;
- e) ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, evitando il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);
 - f) ogni attrazione deve essere dotata di idonei mezzi estinguenti in numero almeno pari a quello previsto dal libretto dell'attrazione, ed in ogni caso deve essere presente almeno n. 1 estintore - avente capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C - in regola con gli obblighi semestrali del controllo periodico;
 - g) è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per eventuali effetti speciali nell'esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggiante, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per la prevenzione incendi da valutare in sede di installazione, la cui ottemperanza deve altresì risultare da apposita dichiarazione a firma di tecnico incaricato.
3. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di divertimento permanente.
4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del regolamento T.U.L.P.S. .
-

TITOLO IV

Raccomandazioni tecniche e norme finali

articolo 10 - RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

(fornite dal Ministero dell'Interno con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014)

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, ed in particolare di quelli dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree interessate dalle manifestazioni temporanee considerate nel presente regolamento devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) larghezza: 3,50 m.;
 - b) altezza libera: 4 m.;
 - c) raggio di svolta: 13 m.;
 - d) pendenza: non superiore al 10%;
 - e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m.).
2. **BANCHI ED AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL**
Per i banchi e gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:
 - a) il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL nelle aree sede di manifestazione temporanea deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
 - b) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati o delle strutture temporanee e i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e delle strutture fino a luogo sicuro;
 - c) il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precipitati ambienti;
 - d) ogni banco ed autonegozio deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A/144B/C, facilmente fruibile all'occorrenza;
 - e) limitazioni, divieti e condizioni di esercizio:
 - è vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.;
 - è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del D.Lgs. 128/2006;
 - bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza;
 - al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura;
3. **GRUPPI ELETTRICI**
Eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

Quanto sopra in recepimento ed applicazione delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale in banchi o a bordo di autonegozi, fornite dal Ministero dell'Interno -

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014, alle quali si rimanda per ulteriori dettagli relativamente ad opportuni accorgimenti e precauzioni che devono essere posti in essere al fine della salvaguardia della sicurezza della collettività.

articolo 11 - CASISTICHE PARTICOLARI

1. Il presente regolamento si applica anche alle manifestazioni organizzate dal Comune.
2. Sono esenti dall'obbligo di licenza le feste private che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate in giornali, manifesti, internet, 'social networks' o altri mezzi di diffusione destinate, anche con inviti, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.
3. Nel caso di installazioni - su suolo pubblico o privato - di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente all'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività:

a) a detta SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

- sintetica relazione descrittiva dei locali/strutture e dei vari impianti installati, con planimetria dell'area interessata, nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato D del presente regolamento;
- dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, o dichiarazione che i locali sono agibili, e la conformità degli impianti (elettrico, gas) a firma di tecnici abilitati.

Tutta la documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico responsabile dell'attività dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che l'organizzatore non lo ritenga opportuno.

b) per l'effettuazione di detta attività non deve essere acquisito alcun parere della Commissione di vigilanza.

La stessa procedura dovrà essere rispettata anche in caso di installazioni - su suolo pubblico - di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente ad uso privato, secondo le prescrizioni impartite contestualmente alla concessione di suolo pubblico.

Lo svolgimento delle iniziative di cui al presente comma è subordinato al rispetto delle indicazioni generali e delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato D del presente regolamento.

articolo 12 - DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZA SANITARIA

1. Dotazione minima di servizi igienici adeguatamente segnalati e collocati in maniera omogenea nell'area della manifestazione:
 - per il pubblico:
 - affluenza fino a 500 persone: n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - affluenza da 501 a 1.000 persone: n. 4 servizi igienici, di cui due per maschi, due per femmine, due dei quali accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000: ulteriori n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, uno dei quali accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista:
 - la dotazione di servizi igienici per gli addetti deve essere assicurata in funzione del numero degli addetti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa di igiene del lavoro.
2. Assistenza sanitaria per interventi di primo soccorso nel contesto di attività di pubblico spettacolo o trattenimento:
 - affluenza di pubblico fino a 1.000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, adeguatamente segnalato, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da almeno 2 persone, in possesso di attestato di primo soccorso;
 - affluenza di pubblico oltre 1.000 persone: presenza di almeno una ambulanza (in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. n. 1080 del 17 aprile 2007);

Nel caso siano previste manifestazioni temporanee a carattere sportivo, dovrà essere sempre prevista la presenza dell'ambulanza (in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. 1080/2007), con personale sanitario, per tutta la durata della manifestazione. In caso di allontanamento dell'ambulanza la gara deve essere interrotta, oppure dovrà essere prevista una seconda ambulanza.

articolo 13 - **NORME FINALI**

1. Nel caso di preparazione o sola somministrazione di alimenti e bevande, i locali e/o le strutture interessati devono rispettare i requisiti previsti dall'allegato II del Regolamento CE 852/2004.
2. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento rientranti nel campo di applicazione del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, deve essere chiesto al competente Comando provinciale Vigili del Fuoco il relativo servizio di vigilanza antincendio.

articolo 14 - **APPROVAZIONE**

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dallo Statuto Comunale ed abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. del

[ALLEGATI]

**DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE
PER L'ESAME PREVENTIVO DEL PROGETTO
E ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO**

**INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - a) planimetria in scala idonea dalla quale risulti:
 - l'ubicazione del fabbricato;
 - le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
 - la destinazione delle aree circostanti;
 - il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (Idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);
 - b) piante, prospetti e sezioni in scala idonea del locale in progetto, evidenzianti:
 - la destinazione d'uso di ogni ambiente;
 - la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici;
 - le misure di protezione antincendio.
- N.B.: in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
 - l'affollamento previsto;
 - il numero degli addetti previsti;
 - l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo il D.M. 16 febbraio 2007 e il D.M. 9 marzo 2007;
 - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).
4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termolgrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.

N.B.: le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso (valutazione del progetto ex articolo 3 e presentazione della SCIA ex articolo 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.

6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERT.REI 2008), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall'articolo 6 del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per esempio: struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marchatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

ALLEGATO B

IMPIANTI SPORTIVI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - planimetria in scala idonea rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
 - piante in scala idonea ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi e lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
 - la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
 - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e Prospetti, in scala idonea.

N.B.: In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di attività sportiva;
 - l'affollamento previsto;
 - il numero di addetti previsti;
 - l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 (per eventuali deroghe si richiama quanto previsto dall'articolo 22 del D.M. 18 marzo 1996);
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
 - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - le misure di protezione antincendio.
3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).
4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;
 - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione, condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termoigrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
7. Parere sul progetto rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.

N.B.: gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (esame del progetto ex articolo 3 e presentazione SCIA ex articolo 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. In mancanza del progetto, dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente ufficio del Comune. (Su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato).
6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto

dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.)

7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERTREI 2008), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall'articolo 6 del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio, dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;
 - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Progetto dell'impianto di riscaldamento se previsto.
6. Relazione sugli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alla struttura a tenda, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA T.U.L.P.S.:

1. Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate.
2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.
3. Dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralci per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi;
4. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008, a partire dal punto di consegna dell'ente erogatore, a firma della ditta installatrice per le parti di impianto poste all'interno dei tendoni. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva dei relativi allegati obbligatori, dello schema dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
(oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità)
Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto dimensionamento ed installazione dell'impianto elettrico, anche in relazione alla destinazione d'uso dello stesso nonché la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore. Tale certificazione si rende anche necessaria laddove vi siano parti di impianto elettrico realizzate da più di un installatore o, comunque, si renda necessario attestare la rispondenza impiantistica alla regola dell'arte di diverse tipologie di strutture utilizzate nella manifestazione. Nel caso, infine, siano utilizzate per una manifestazione impianti elettrici a servizio di strutture di tipo fisso, dovranno essere resi disponibili per i controlli la documentazione di verifica periodica dell'impianto di terra, come previsto dal D.P.R. 462/2001, ed il registro dei controlli sugli impianti elettrici.
5. *(se del caso)* Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e/o dei dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensiva di elaborato grafico indicante i prodotti certificati.

6. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la seguente:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

7. Dichiarazione di conformità dell'impianto del gas, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, rilasciata dal tecnico incaricato dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008, corredata dal progetto dell'impianto di adduzione del combustibile dal punto di fornitura agli utilizzatori finali.

(oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità)

Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante i corretti dimensionamento ed installazione dell'impianto del gas, nonché la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore.

8. Nel caso di attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio: impianti termici fissi di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 116, gruppi elettrogeni fissi con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi fissi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa superiore o uguale a Kg 75, depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del decreto stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).

N.B.: Laddove le manifestazioni di cui al presente allegato prevedano altresì contestualmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo svolgimento di quest'ultima è subordinato al rispetto delle indicazioni generali e delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato D del presente regolamento.

ALLEGATO D


LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE ED INIZIATIVE ANALOGHE, IN ASSENZA DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

1. Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse).
2. I teli di copertura e di tamponamento dei tendoni devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato, a firma del produttore.
3. Deve essere prevista la squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1 lettera l) del presente regolamento.
4. L'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm).
5. Devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
6. Nel locale cucina il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12 aprile 1996 se la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a gas è superiore a 34,89 Kw o al D.M. 28 aprile 2005 se alimentati a combustibile liquido.
7. Deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/2008.
8. Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione o altro tendone con essa comunicante (all'interno del quale si svolgano attività di pubblico spettacolo, trattenimento o similari) deve essere non inferiore a m. 3,5.
9. Il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30 novembre 1983, spazio scoperto), mantenendo i lati aperti.
10. Le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi;
11. I gruppi di cottura devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, forniti di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto.
12. I dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.
13. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 e D.M. 12 aprile 1996 (se di potenza superiore 34,89 Kw).
14. Eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere poste ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla cucina e m. 6 da altre strutture, in zona recintata in modo da evitare l'accesso a persone non autorizzate e protette dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore.
15. In prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC;
16. Eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14 maggio 2004.
17. All'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica.

18. Il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129, se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero al D.M. 12 aprile 1996 se di potenzialità superiore.
19. I cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a m. 2,5 ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a m. 5 o a terra adeguatamente protetti).
20. I cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto).
21. Tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a m. 2,5, protetti contro gli urti.
22. I componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti.
23. Eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55.
24. Il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto.
25. I depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno m. 6.
26. Tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a m. 2 ed una larghezza minima di m. 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta.
27. Devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a m. 1,2 e di lunghezza massima di m. 50.
28. Nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie.
29. Deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale.
30. Le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di n. 2 fino a 150 persone complessivamente presenti e di n. 3 quando le persone sono in numero superiore.
31. Le strutture prefabbricate devono essere dotate di collaudo statico annuale in corso di validità (1 anno) a firma di professionista abilitato.



Comando Provinciale di Treviso



Azienda U.L.S.S. 9
Treviso



Associazione Comuni della Marca Trevigiana



centro studi
amministrativi
della marca
trevigiana



TREVISO



UNIPASS

PROTOCOLLO D'INTESA

tra i seguenti enti:

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso

Aziende U.L.S.S. n. 7, n. 8 e n. 9

Associazione Comuni della Marca Trevigiana

Consorzio B.I.M. Plave di Treviso

per la definizione delle

**LINEE GUIDA per lo svolgimento delle funzioni amministrative
concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza
dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e
delle manifestazioni temporanee**

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di maggio, alle ore 11.00, presso la sede della Provincia di Treviso sita in Via Cal di Breda n. 116 del capoluogo, viene sottoscritto il presente protocollo d'intesa tra i seguenti enti, debitamente rappresentati:

1. **Nicola Miele**, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso;
2. **Gian Antonio Dei Tos**, Direttore Generale – Azienda U.L.S.S. 7;
3. **Tomaso Tidel**, Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Azienda U.L.S.S. 8;
4. **Giorgio Roberti**, Direttore Generale – Azienda U.L.S.S. 9;
5. **Vigilio Pavan**, Presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana;
6. **Luclano Fregonese**, Presidente del Consorzio BIM Plave di Treviso;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (T.U.L.P.S.) ed in particolare gli articoli 68, 69 ed 80;
- il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"; ed in particolare gli articoli 141, 141-bis e 142;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che hanno attribuito ai Comuni le funzioni in materia di polizia amministrativa, tra le quali quelle inerenti il rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), per spettacoli od intrattenimenti pubblici;
- il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'articolo 15, in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PRESA consapevolezza di alcune problematiche emerse nei Comuni in fase di esame e verifica da parte delle singole Commissioni Comunali sui Locali di Pubblico Spettacolo sui diversi progetti di propria

competenza ovvero in sede di verifica ex articolo 80 del T.U.L.P.S., con espressione dei conseguenti pareri e la previsione di specifiche indicazioni generali e puntuali prescrizioni tecniche, nonché contestualmente a diversi tavoli di lavoro e confronto tra gli enti terzi e i soggetti partecipanti a dette Commissioni;

RAVVISATO il comune interesse da parte dei soggetti firmatari del presente protocollo d'intesa di rafforzare e meglio disciplinare il rapporto di reciproca proficua collaborazione in merito a diversi aspetti di attività comuni in materia di pubblico spettacolo ed intrattenimento per la promozione dei principi della sicurezza ed incolumità pubblici, in particolare per quanto attiene gli ambiti della prevenzione incendi ed igienico-sanitari;

TENUTO CONTO che la semplificazione dei procedimenti amministrativi rappresenta un obiettivo primario e irrinunciabile per l'ammodernamento della pubblica amministrazione, da perseguirsi quale interesse pubblico generale, atteso che attraverso una migliore articolazione delle procedure amministrative è possibile semplificare le modalità di svolgimento delle attività di pubblico spettacolo o trattenimento, ovvero ottimizzare i tempi di risposta della pubblica amministrazione e, allo stesso tempo, aumentare il livello dell'azione amministrativa;

RITENUTO conseguentemente opportuno regolamentare in particolare - stante l'indubbia ricorrenza nei diversi Comuni - lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative di pubblico spettacolo o trattenimento aventi carattere temporaneo, con particolare riferimento alle casistiche che ricorrono con maggior frequenza, indistintamente se assoggettati o meno a parere o a verifica da parte della Commissione di vigilanza;

VISTE le allegate linee guida, predisposte - di concerto tra i soggetti firmatari del presente protocollo - quale efficace strumento di coordinamento tra enti e semplificazione delle funzioni amministrative connesse allo svolgimento di attività (ancorché temporanee) di pubblico spettacolo o trattenimento, che i Comuni recepiranno opportunamente in forma regolamentare con approvazione di apposita deliberazione consiliare, e quindi si impegneranno ad applicare;

INTENDENDO rappresentare con questo atto di impegno la volontà di perseguire in tempi certi gli obiettivi sopra descritti a partire dalla concreta applicazione delle linee guida;

CONVENGONO E DISPONGONO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA

Articolo 1 - Obiettivi della collaborazione

1. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, le Aziende U.L.S.S. n. 7, n. 8 e n. 9, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il Consorzio B.I.M. Plave di Treviso, condividono e perseguono con unità di intenti l'obiettivo di fissare - attraverso le allegate linee guida - opportune procedure coordinate di gestione delle procedure amministrative di competenza dei Comuni, connesse allo svolgimento delle funzioni proprie dell'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, nonché in occasione dello svolgimento di manifestazioni temporanee.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le parti si impegnano a collaborare per sviluppare il miglior coordinamento ed ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture. Ulteriori forme di collaborazione saranno individuate e disciplinate, laddove necessario, attraverso nuovi atti opportunamente concertati tra gli stessi che, una volta stipulati, diventeranno parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2 - Rispettivi ruoli ed impegni

1. Nell'ottica di una proficua collaborazione e di un migliore coordinamento tra i firmatari del presente protocollo, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana assicura - per il tramite del proprio Centro Studi Amministrativi - un costante impegno inteso allo svolgimento di opportune iniziative di formazione ed informazione a favore dei Comuni, con la messa a disposizione degli stessi delle bozze di regolamento (predisposto nei termini di cui alle allegate linee guida) e della relativa deliberazione consiliare di approvazione, nonché con la condivisione sull'ambito del territorio della Provincia di Treviso di un sistema di prenotazione delle convocazioni delle Commissioni comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

2. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e le Aziende U.L.S.S. n. 7, n. 8 e n. 9, al fine di dar attuazione ad un processo di semplificazione e standardizzazione su ambito provinciale delle procedure amministrative di cui trattasi, convengono sull'opportunità di rendere operativa una sede condivisa - individuata nella sede dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana - presso la quale svolgere, in accordo con i Comuni di volta in volta interessati, sulla base di un'opportuna calendarizzazione gestita dall'Associazione medesima e previa un'opportuna regolamentazione da definire, le riunioni delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per:
- l'esame congiunto dei progetti di locali ed impianti sportivi utilizzati con carattere permanente per lo svolgimento di spettacoli o pubblici trattenimenti;
 - l'avvio - ai sensi dell'articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) - delle verifiche connesse allo svolgimento di manifestazioni temporanee, che potrà includere la delega al Comune da parte della Commissione per la verifica *'in loco'* delle prescrizioni impartite quale conclusione dell'*'iter'* avviato;
 - l'esame congiunto - a supporto dell'attività istruttoria propria dei Comuni, su espressa richiesta degli uffici comunali competenti - delle documentazioni prodotte a corredo delle istanze di licenza temporanea di pubblico spettacolo e trattenimento ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. con verifica de *"la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"* ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. .
3. Il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso si impegna a coordinare - attraverso la propria Struttura *"Unipass"* - le iniziative e le attività degli enti firmatari del presente protocollo connesse alle finalità e all'applicazione dello stesso. Inoltre, il Consorzio medesimo assicura la messa a disposizione di tutti i Comuni della Provincia di Treviso a titolo gratuito - per la predisposizione, l'invio e la gestione con modalità telematiche delle pratiche amministrative correlate alle iniziative di pubblico spettacolo o intrattenimento - del portale polifunzionale *"Unipass"*, debitamente settato e costantemente aggiornato secondo le esigenze e i presupposti che ciascun Comune riterrà idonei a quanto di rispettiva competenza e prerogativa istituzionale, e corredato della modulistica e delle informazioni utili e necessarie all'utenza per il corretto svolgimento delle relative attività.

Articolo 3 - Condizioni di validità e revisione

- Il presente protocollo d'intesa ha durata di anni 2 (due) e sarà tacitamente rinnovabile, salvo recesso di una delle parti 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
- Le parti si impegnano a procedere di intesa al riesame e alla revisione del protocollo, nonché delle correlate linee guida, qualora si manifestasse l'esigenza di adeguarne il contenuto a sopravvenute disposizioni normative e regolamentari di carattere innovativo o integrativo ovvero di migliorarne gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali, ovvero in relazione a situazioni o circostanze successive alla stipula.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Treviso

Per l'Azienda U.L.S.S. n. 7

Per l'Azienda U.L.S.S. n. 8

Per l'Azienda U.L.S.S. n. 9

Per l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

Per il Consorzio BIM Piave di Treviso

The right side of the document contains five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom:

- A signature that appears to be "Maurizio Minini" over a line.
- A signature that appears to be "Sant'Antonio" over a line.
- A signature that appears to be "Tommaso" over a line.
- A signature that appears to be "Roberto" followed by the date "28.5.15" over a line.
- A signature that appears to be "Vigili" over a line.



Comando Provinciale di Treviso



Azienda ULSS 9
Treviso



Associazione Comuni della Bassa Trevigiana



centro studi
amministrativi
della marca
trevigiana



UNIPASS

**LINEE GUIDA per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti
l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di
pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee
definite con protocollo d'intesa sottoscritto il _____**

COMUNE DI _____

**REGOLAMENTO per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti
l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di
pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____**

NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Al fini del presente regolamento, si intendono per:

- **D.M. 18 maggio 2007:** il decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
- **L. 337/88:** la legge 18 marzo 1988, n. 337 "Disposizioni sul circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
- **L.R. 11/2002:** la legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"
- **T.U.L.P.S.:** il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- **D.P.R. 917/86:** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sul reddito"
- **D.M. 18 marzo 1986:** il decreto ministeriale 18 marzo 1986 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
- **D.P.R. 151/2011:** il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
- **D.Lgs. 114/98:** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- **D.M. 19 agosto 1986:** il decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1986 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- **Regolamento T.U.L.P.S.:** il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- **L. 241/90:** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- **D.P.R. 311/2001:** il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)"
- **D.M. 10 marzo 1998:** il decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
- **D.M. 37/2008:** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- **D.M. 13 luglio 2011:** il decreto ministeriale 13 luglio 2011 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi"
- **D.M. 261/96:** il decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattamenti"
- **D.M. 30 novembre 1983:** il decreto ministeriale 30 novembre 1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"

Premessa

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione".

In materia di polizia amministrativa le funzioni sono state attribuite ai Comuni dapprima con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successivamente con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente regolamento è stato redatto in collaborazione tra il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, le Aziende U.L.SS. della Provincia di Treviso, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, per esigenze di uniformità delle procedure delle singole Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

È comunque dovuto il rispetto di ogni disposizione di legge e di regolamento – in quanto applicabile – in materia di sicurezza antincendio, di igiene pubblica, di igiene degli alimenti e di tutela dell'inquinamento acustico. Negli allegati al presente regolamento vengono elencate le documentazioni tecnico-certificative da produrre a corredo delle diverse attività di pubblico spettacolo o trattenimento, svolte sia in forma permanente che temporanea.

TITOLO I

Ambito di applicazione

articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento deve intendersi:

- a) per luogo pubblico : quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (ad esempio: vie, piazze, ecc.);
- b) per luogo aperto al pubblico : quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (ad esempio: orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso, ecc.);
- c) per luogo esposto al pubblico : quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (ad esempio: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli : quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (ad esempio cinema, teatro, ecc.);
- e) per trattenimenti : quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (ad esempio: ballo, ecc.);
- f) per manifestazioni temporanee : le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei : le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali : l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per attività di spettacolo viaggiante : le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 4 della L. 337/68, giusto il D.M. 18 maggio 2007;

- j) per attrazione dello spettacolo viaggiante : ogni singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.), giusto il D.M. 18 maggio 2007;
- k) per parco di divertimento permanente : il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della L. 337/68, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, caratterizzato - giusto il D.M. 18 maggio 2007 - da un'unitarietà di gestione, collegata alla titolarità della licenza, una chiara delimitazione dell'area mediante recinzione permanente ovvero qualsivoglia sistema di transennamento, la presenza di entrate e di vie di esodo, e la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate;
- l) per squadra di emergenza costituita in occasione di una manifestazione temporanea (in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza) : è costituita da almeno n. 5 persone - debitamente coordinate dal soggetto organizzatore - in possesso di idoneo attestato antincendio di medio o maggior rischio in funzione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dell'iniziativa di pubblico spettacolo o trattenimento. È tenuta a fronteggiare specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni che potrebbero comportare un rischio per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente, nonché ad assicurare - per l'intera durata delle attività di pubblico spettacolo - l'osservanza delle condizioni di esercizio opportune e necessarie ai fini della sicurezza ed incolumità del pubblico presente *'in loco'* in caso di incendio o di emergenza antincendio.
- A detta squadra sono affidati i seguenti compiti generali:
- verificare costantemente la funzionalità delle aree di afflusso e deflusso del pubblico (ovvero delle uscite di sicurezza), che devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
 - verificare costantemente che il massimo numero delle persone presenti all'interno di locali o strutture non superi mai la capienza massima consentita;
 - nel caso di manifestazione svolta in luogo all'aperto, verificare che le vie di transito interne siano tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso (ivi compresi quelli dei Vigili del Fuoco) e che le aree circostanti siano libere da impedimenti;
 - prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità del sistema di vie di esodo e di uscita, verificando in particolare il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di buona tecnica;
 - prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità degli impianti elettrici (in particolare del pulsante di sgancio generale) e della valvola di intercettazione del gas, nonché dell'impianto di riscaldamento;
 - far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni riportate nella licenza di esercizio o comunque prescritte dall'Autorità competente;
 - vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini, chiamare prontamente gli organi di vigilanza;
 - vigilare sulla sicurezza delle persone e - all'occorrenza, in caso di emergenza - intervenire prontamente utilizzando opportune attrezzature di sicurezza ivi presenti (estintori, ecc.), nonché indirizzando le persone presenti per un corretto e sicuro esodo esterno;
 - vigilare sull'osservanza del divieto di fumo negli ambienti ove previsto per motivi di sicurezza;
 - nei magazzini e - in generale - nelle aree a servizio degli eventi, non aperte al pubblico, controllare che i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità;
- m) per carichi sospesi : qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente - prima e/o durante lo spettacolo, al di sopra o in prossimità di aree di stationamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione - tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili. [rif. circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 1689 del 1° aprile 2011]
- n) per servizi igienici: locali dotati di vano wc con tazza o turca e vano anti-wc con lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- o) per servizi igienici mobili: box mobili dotati di tazza/turca e lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere; nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento alla rete idrica deve essere disponibile un erogatore di prodotto igienizzante per le mani.

articolo 2 - **COMPETENZE DI VIGILANZA**

1. I compiti della Commissione comunale di vigilanza riguardano la verifica dei locali cinematografici o teatrali e per spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori, aperti al pubblico, e per gli altri locali o impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori, quali:
- a) teatri;
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - c) cinematografi;
 - d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - e) auditori e sale convegni;
 - f) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
 - g) sale da ballo e discoteche;
 - h) parchi di divertimento permanenti;
 - i) circhi;
 - j) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni simili non facilmente rimovibili, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere, fatto salvo quanto previsto al successivo Titolo III;
 - k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
 - m) impianti sportivi in genere di cui al D.M. 18 marzo 1996;
 - n) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002, in presenza di una superficie lorda superiore a mq. 4.000 (se al chiuso) e a mq. 10.000 (se all'aperto). In caso diverso, si applica quanto previsto al successivo articolo 7;
 - o) piscine, pubbliche o private, laddove sia consentito l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento di biglietto d'ingresso;
 - p) attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, svolgano un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/86. A tal riguardo, possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi che assoggettano dette attività al regime autorizzatorio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.:
 - p1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
 - p2. pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet, 'social networks' o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
 - p3. rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dall'allegato I, punto 65, del D.P.R. 151/2011, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; *[norma scritta nella L.R. 29/2007, art. 2 c. 4 lett. d), poi abrogata]*

Diversamente, con capienze superiori a quanto sopra indicato, la competenza al riguardo è della Commissione provinciale di vigilanza.

2. Sono esclusi dai compiti di vigilanza:

- a) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, purché non rientrino nella casistica di cui al punto p) del precedente comma 1;
- b) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei quali vengono effettuati piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza

l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;

- c) fiere di cui al D.Lgs. 114/98, ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- d) gallerie, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, secondo un indirizzo interpretativo più volte espresso dal Ministero dell'Interno;
- e) palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;
- f) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive in assenza di pubblico e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;
- g) piscine private prive di strutture per lo stazionamento del pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (ad esempio: piscine a servizio esclusivo ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private, ecc.).

Sono comunque escluse dall'obbligo del parere della Commissione comunale di vigilanza le attività per le quali non sia previsto il rilascio dell'agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S., nonché quelle previste al successivo Titolo III.

articolo 3 - LOCALI ED IMPIANTI SPORTIVI PERMANENTI

1. L'utilizzo di locali e degli impianti sportivi con carattere permanente per spettacoli o pubblici trattenimenti è soggetto – previa presentazione rispettivamente della documentazione di cui agli allegati A (per quanto riguarda le attività di pubblico spettacolo) e B (per quanto riguarda gli impianti sportivi) del presente regolamento – al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.
2. Le verifiche e gli accertamenti sui locali ed impianti aventi capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con il D.M. 18 marzo 1996 ed il D.M. 19 agosto 1996, nonché la conformità al progetto approvato dalla Commissione di vigilanza.

articolo 4 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI

1. L'utilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili non è soggetto a parere preventivo da parte della Commissione di vigilanza in quanto non esiste un progetto edilizio in senso stretto. In ogni caso, sono fatti salvi al riguardo le verifiche, gli accertamenti e i controlli di cui all'articolo 141 del Regolamento TULPS.
2. Lo svolgimento di eventi temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 68, comma 1, ultimo periodo, e 69, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione al Comune di un'apposita segnalazione certificata di inizio attività, debitamente corredata della relazione tecnica di cui al successivo comma, purchè tali iniziative si svolgano in giornate distinte - riproponendo le stesse modalità, strutture ed impianti - e si concludano entro le ore 24 di ciascun giorno.
A tal fine, gli organizzatori possono utilizzare l'apposita modulistica disponibile sul sito www.unicoperlimpresa.it [da aggiungere solo per i Comuni aderenti al progetto "Unipass"] nonché sul portale polifunzionale "Unipass".
3. In particolare, le verifiche e gli accertamenti sui locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone sono sostituiti da apposita relazione tecnica - da presentare al Comune unitamente alla SCIA di cui al precedente comma - predisposta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 in ordine alle caratteristiche dell'allestimento proposto, alla sicurezza di quanto installato e alla piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità.
Nella compilazione della relazione tecnica e nell'acquisizione della documentazione certificativa, il tecnico incaricato deve tenere conto anche di quanto previsto nell'allegato C del presente regolamento.

Prima dell'inizio dell'attività di pubblico spettacolo, tutta la documentazione tecnica e certificativa citata in detta relazione deve essere consegnata - a cura di detto professionista - al soggetto organizzatore e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

4. In caso di riproposizione di una manifestazione temporanea di cui al comma 2, con le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza, deve essere presentata una nuova SCIA debitamente corredata dalla relazione tecnica prevista al precedente comma.
5. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti temporanei, con capienza superiore a 200 persone - preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere preventivo - è soggetto alla presentazione al Comune di apposita istanza corredata dalla documentazione puntualmente esplicitata nell'allegato C al presente regolamento, intesa al rilascio della licenza ex articoli 68 o 69 T.U.L.P.S., previo sopralluogo di verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
6. L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei - che si ripetono periodicamente e con le stesse tipologie di strutture ed impianti - ha validità di due anni dalla data di conclusione dell'ultima manifestazione verificata dalla Commissione di Vigilanza, fatto salvo il caso in cui la stessa, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata.
7. Nel caso di cui al comma precedente, unitamente alla domanda di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. successiva alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore deve presentare un'apposita dichiarazione attestante il carattere di ripetitività della manifestazione e la riproposizione di strutture ed impianti con le medesime modalità di installazione e di impiego poste in essere in precedenza, giusta l'ultima agibilità verificata dalla Commissione. L'organizzatore deve altresì presentare al Comune - preventivamente all'inizio della manifestazione - la documentazione certificativa riguardante il corretto montaggio di strutture, attrezzature, palchi, carichi sospesi, impianti elettrici, del gas, ecc., conformemente alla situazione corrispondente all'ultima agibilità verificata dalla Commissione.
8. In caso di riproposizione di una manifestazione temporanea di cui al comma 5 decorsi oltre due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino - in aggiunta alla domanda di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. - la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si riutilizzino le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza, e senza modifiche sostanziali nella loro dislocazione, eventualmente in base ad un criterio fissato dalla Commissione.

TITOLO II

Procedure

articolo 5 - MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AGIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 80 T.U.L.P.S.

1. Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. per i locali e le strutture rientranti nella sfera di competenza della Commissione provinciale o comunale, il richiedente deve presentare al Sindaco apposita domanda in bollo:
 - a) per ottenere il parere sul progetto [ex articolo 141, comma 1 lettera a), del regolamento T.U.L.P.S.]:
 - a1. per nuova realizzazione;
 - a2. per sostanziali modifiche allo stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;
 - b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza, se previsto.
Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.
2. Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.
3. Ai fini della verifica dell'agibilità ex articolo 80 del T.U.L.P.S. degli allestimenti, siano essi temporanei o permanenti, gli organizzatori possono utilizzare l'apposita modulistica predisposta d'intesa tra il Comando provinciale Vigili del Fuoco, le Aziende U.L.SS. della provincia di Treviso, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, e disponibile sul sito www.unicoperlimpresa.it [da aggiungere solo per i Comuni aderenti al progetto "Unipass"] nonché sul portale pollfunzionale "Unipass".
4. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.
5. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della L. 241/90.
6. Per il rilascio della licenza di agibilità ex articolo 80 del T.U.L.P.S. non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S., trattandosi di licenza che non abilita all'esercizio dell'attività, ma che attesta la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.

articolo 6 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Funzionamento della Commissione

- 1.1 Si aderisce al sistema di coordinamento delle convocazioni delle Commissioni attuato dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e le Aziende U.L.SS. della provincia di Treviso. A tal fine:
 - a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al servizio comunale competente almeno 30 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica;
 - b) i servizi competenti sono tenuti ad istruire compiutamente la pratica almeno 20 giorni prima, e la stessa verrà quindi trasmessa in copia – ovvero resa disponibile con modalità telematica - al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Azienda U.L.SS.;
 - c) entro il medesimo termine il segretario della Commissione provvede ad effettuare la prenotazione della convocazione tramite l'apposito programma;
 - d) almeno 15 giorni prima della data massima di convocazione indicata dal Comune, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco fissa giorno ed ora della convocazione;
 - e) almeno 10 giorni prima della data di convocazione, il Segretario della Commissione conferma la data fissata dai Vigili del Fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti.

- 1.2 Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione, ovvero dove stabilito con apposito protocollo sottoscritto dagli enti membri della stessa.
- 1.3 La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è inviata, per opportuna conoscenza, anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale – a richiesta della Commissione - può essere ascoltato durante la seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante.
- 1.4 L'avviso deve essere spedito almeno 8 giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.
- 1.5 Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui all'art. 141-bis, commi 2 e 3, del regolamento T.U.L.P.S.. È sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario. La Commissione delibera a maggioranza assoluta. Copia del predetto verbale deve essere trasmesso ai componenti della Commissione per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.
- 1.6 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri uffici od enti eventualmente indicati dalla Commissione.
- 1.7 La durata della Commissione è triennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina.
- 1.8 Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel D.M. 18 marzo 1996, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe Commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
- 1.9 Sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione eventuali spese di sopralluogo.

2. Fase di esame di progetto

Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'articolo 142 del regolamento T.U.L.P.S., la competenza della Commissione Provinciale deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo medesimo.

3. Fase di sopralluogo di verifica

- 3.1 Qualora per lo stesso locale o per la stessa manifestazione, soggetti alla vigilanza della Commissione ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., sia previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte degli enti rappresentati nella Commissione stessa, gli eventuali sopralluoghi di verifica per il rilascio di tali ulteriori provvedimenti autorizzatori potranno tenersi contestualmente al sopralluogo della Commissione.
- 3.2 Ai fini del rilascio della licenza di agibilità, per le attività rientranti nell'allegato I, punto 65, del D.P.R. 151/2011, deve essere acquisito lo specifico parere in ordine alla pratica di prevenzione incendi.
- 3.3 Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'articolo 141 del regolamento T.U.L.P.S. inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potrà designare al proprio interno una "Commissione ristretta" per ultimarne le operazioni.
- 3.4 La verifica di cui al precedente comma può tenersi, con le modalità in esso indicate, anche periodicamente per più manifestazioni programmate nell'arco di un determinato periodo.
- 3.5 Laddove i locali siano già stati realizzati o adeguati, l'esame del progetto può avvenire contestualmente alla verifica dei locali medesimi.

TITOLO III

Semplificazione delle procedure amministrative relative a particolari manifestazioni temporanee che possono essere svolte nel rispetto di idonee prescrizioni generali

Il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, le Aziende U.L.SS. della Provincia di Treviso, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso concordano sull'opportunità di semplificare le procedure amministrative relative a particolari manifestazioni temporanee che – se ritenute escluse dalle competenze della Commissione Comunale di Vigilanza L.P.S. – devono essere svolte nel rispetto di idonee prescrizioni generali, la cui ottemperanza venga debitamente assicurata e garantita dal soggetto organizzatore.

Dette manifestazioni, ricomprese nel presente Titolo, ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di cui al successivo articolo 7, possono essere svolte previa presentazione al Comune di apposita segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, ovvero, in alternativa, della domanda di licenza ex articoli 68 o 69 T.U.L.P.S., da presentarsi almeno 30 giorni prima del loro inizio, debitamente corredata della opportuna documentazione tecnica in relazione alle caratteristiche degli allestimenti ed impianti eventualmente proposti, idonea ad attestare la sicurezza di quanto installato e la piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità, eventualmente sottoscritta da parte di tecnico abilitato in ordine alla complessità strutturale ed impiantistica e alle previsioni di affluenza di pubblico. A tal fine, gli organizzatori possono utilizzare l'apposita modulistica disponibile sul sito www.unicooperlimpresa.it [da aggiungere solo per i Comuni aderenti al progetto "Unipass"] nonché sul portale polifunzionale "Unipass".

In generale, lo svolgimento delle stesse deve avvenire in scrupolosa osservanza delle specifiche regole tecniche all'uopo previste (in materia antincendio, sanitaria, impiantistica, impatto acustico, ecc.), adottando gli opportuni accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature.

In materia di sicurezza antincendio, dovranno altresì essere rispettate le seguenti disposizioni di legge:

- Titolo XVIII del D.M. 19 agosto 1996, così come integrato dal D.M. 6 marzo 2001;
- D.M. 10 marzo 1998, riguardante i criteri di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;

Inoltre, deve essere fatta salva la vigente normativa in materia di attività rumorose, nonché quella inerente la segnaletica di sicurezza (ad esempio: uscite di sicurezza e percorsi di esodo, ubicazione di estintori ed idranti, sgancio generale dell'impianto elettrico, posto di pronto soccorso, ecc.).

Di seguito, si riporta un elenco esplicativo ma non esaustivo delle prescrizioni da ottemperare ai fini dello svolgimento delle manifestazioni temporanee più frequenti. Rimane ferma in capo al Comune la facoltà di stabilire - nell'ambito dell'attività istruttoria e/o di vigilanza di propria competenza - ulteriori prescrizioni in relazione alle specifiche peculiarità e caratteristiche della manifestazione di cui trattasi.

Resta altresì ferma in capo al Comune la competenza di verificare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

articolo 7 - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI CUI ALLA L.R. 11/2002

1. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche*, per le quali è prevista l'installazione di apposite strutture con una superficie lorda inferiore a mq. 4.000, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
 - a) presentazione, da parte dell'organizzatore, della stessa documentazione tecnica e certificativa prevista per le attività di pubblico spettacolo;
 - b) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1 lettera l);
 - c) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 11, comma 5;
 - d) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 11, comma 4;
 - e) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;

- f) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - g) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento - ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane - siano classificati per la reazione al fuoco come dettagliato nella relazione tecnica;
 - h) acquisizione di idonea documentazione tecnico-certificativa di eventuali carichi sospesi.
2. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto'*, per le quali non è prevista l'installazione di alcuna struttura soggetta a verifica, nel contesto di un'area avente superficie lorda compresa tra mq. 1.000 e mq. 10.000, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
- a) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1, lettera l);
 - b) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 11, comma 5;
 - c) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 11, comma 4. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
 - d) acquisizione di idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - e) i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme e disposizioni di sicurezza antincendio vigenti (su tutte, il D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
 - f) l'area ove si svolge la manifestazione dovrà in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
 - g) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali ulteriori misure previste nella relazione tecnica;
 - h) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - i) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento - ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane - siano classificati per la reazione al fuoco;
 - j) acquisizione di idonea documentazione tecnico-certificativa di eventuali carichi sospesi.
3. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto'*, nel contesto di un'area avente superficie lorda inferiore a mq. 1.000, dovrà essere acquisita idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone. Ove si preveda l'installazione di gruppi elettrogeni e carichi sospesi, vale quanto citato al precedente punto 2.
4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

articolo 8 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO

1. Per l'effettuazione di *spettacoli o trattenimenti all'aperto*, in aree non delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

- a) Nel caso di concerti, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, sfilate di moda, manifestazioni sportive non motoristiche e culturali, ed eventi similari di carattere vario:
- a1. le sedie siano disposte in settori con non più di n. 100 posti, con un massimo di n. 10 posti per fila e di n. 10 file; dette sedie siano rigidamente collegate tra di loro; i settori siano separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a m. 1,20;
 - a2. l'area ove si svolge la manifestazione deve in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
 - a3. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi;
 - a4. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita, facente riferimento allo specifico progetto e collaudo annuale;
 - a5. sia acquisita idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - a6. vengano dislocati idonei estintori portatili in numero congruo in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme di sicurezza ed in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; devono essere vengano dislocati in posizione segnalata in prossimità del quadro elettrico e del palco, essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ed avere capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C o 34A-233B-C;
 - a7. segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili almeno n. 10 posti, su appositi spazi delimitati;
 - a8. preventivamente all'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l'efficienza di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - a9. i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
 - a10. eventuali elementi di arredo o rivestimento - ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane - siano classificati per la reazione al fuoco;
 - a11. previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1 lettera l);
 - a12. previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 11, comma 5;
 - a13. dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 11, comma 4. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.
- b) Nel caso di festeggiamenti per carnevale - sfilata carri:
- b1. la sfilata deve svolgersi su strade chiuse al traffico;
 - b2. devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
 - b3. nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata l'organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa;
 - b4. devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone che prenderanno posto sui carri o che siano impiegate per la manifestazione;

- b5. i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-b/s del regolamento T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
 - b6. le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005)
 - b7. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luce (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi;
 - b8. I gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
 - b9. previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1 lettera I);
 - b10. previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 11, comma 5;
 - b11. dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 11, comma 4. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.
- c) Nel caso di manifestazioni motoristiche su aree delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, con posizionamento del pubblico all'esterno del circuito o area di gara, eccezionalmente adibite a tal fine:
- c1. deve essere prodotta apposita planimetria dell'area, a firma di tecnico abilitato, relativa al circuito di gara nonché al posizionamento del pubblico e di ogni altro elemento significativo (recinzioni, barriere, pannelli, ecc.) ai fini dello svolgimento della manifestazione;
 - c2. il percorso di gara deve svolgersi su strade chiuse al traffico ed essere omologato - se previsto - dall'Organo sportivo competente;
 - c3. Il percorso deve essere opportunamente delimitato, nonché protetto con opportuni accorgimenti (barriere in paglia o altro materiale idoneo). Tali protezioni dovranno assicurare - in caso di urto accidentale del veicolo a motore - la protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (per esempio cabine e/o tubazioni del gas realizzate a vista, punti di fornitura dell'energia elettrica, ecc.), in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;
 - c4. deve essere garantita una distanza di sicurezza idonea a consentire l'arresto del veicolo, tra il percorso e l'area di movimentazione degli spettatori, che dovrà essere opportunamente delimitata con opportune barriere protettive di altezza non inferiore a m. 1,20, senza soluzione di continuità e sorvegliate da personale dell'organizzazione. Tale distanza di sicurezza dovrà essere oggetto di specifica valutazione tecnica in base alla velocità massima del veicolo stesso, alla sua massa e alla consistenza delle protezioni previste in caso di accidentale urto del veicolo a motore; detta valutazione dovrà risultare da specifica relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, da presentare congiuntamente all'istanza;
 - c5. la zona di rifornimento dei mezzi, opportunamente segnalata con cartellonistica indicante i pericoli e conseguenti divieti, dovrà essere opportunamente circoscritta e non accessibile al pubblico. Il trasporto del carburante deve avvenire esclusivamente in taniche del tipo metallico, con tappo di sicurezza, aventi capacità non superiori a 20 litri;
 - c6. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita, facente riferimento allo specifico progetto e collaudo annuale;
 - c7. siano predisposti appositi dispositivi per estrarre le persone dai veicoli (gruppo oleodinamico

costituito da divaricatore e cesoia) da utilizzarsi in caso di necessità da personale all'uopo formato e proposto.

- c8. previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1, lettera l);
- c9. previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 11, comma 5;
- c10. dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 11, comma 4. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
- c11. dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali ulteriori misure previste nella relazione tecnica;

Le prescrizioni di cui al presente punto c) - non puntualmente previste per gare sportive - devono essere discrezionalmente applicate anche in presenza di esibizioni, compatibilmente con la rilevanza delle stesse e le relative modalità di svolgimento.

- 2. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

articolo 9 - INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

- 1. Per i gruppi di attrazioni, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S., la seguente documentazione:
 - a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
 - b) copia del libretto dell'attività dal quale si evince l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007;
 - c) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa, da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale, posizionato immediatamente a valle del punto di fornitura. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato.
- 2. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio, dovranno altresì essere ottemperate le seguenti prescrizioni e condizioni generali:
 - a) deve essere garantita una distanza minima di almeno:
 - m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento;
 - m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi similari posti sul retro dell'attrazione, non direttamente accessibile al pubblico;
 - m. 6 da edifici, tendoni o strutture similari ivi adiacenti;
 - b) l'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale d'uso e di manutenzione e dal libretto dell'attività, che dovranno essere mantenuti costantemente aggiornati e resi disponibili - all'occorrenza, per le verifiche di competenza - agli organi di controllo e vigilanza;
 - c) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, deve essere garantito un accesso all'area costituito da un corridoio centrale - mantenuto costantemente libero durante lo svolgimento della manifestazione - avente una larghezza non inferiore a m. 3,5 ed un'altezza libera a m. 4, nonché un'ideale area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco;
 - d) tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente protetti ed isolati onde evitare rischio di folgorazione; i cavi elettrici posti sul piano di calpestio devono essere opportunamente isolati con idonei dispositivi di protezione meccanici allo scopo realizzati in modo particolare nei luoghi o

- corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone o movimentazione di mezzi di trasporto;
- e) ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, evitando il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);
 - f) ogni attrazione deve essere dotata di idonei mezzi estinguenti in numero almeno pari a quello previsto dal libretto dell'attrazione, ed in ogni caso deve essere presente almeno n. 1 estintore - avente capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C - in regola con gli obblighi semestrali del controllo periodico;
 - g) è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per eventuali effetti speciali nell'esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggianti, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per la prevenzione incendi da valutare in sede di installazione, la cui ottemperanza deve altresì risultare da apposita dichiarazione a firma di tecnico incaricato.
3. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di divertimento permanente.
4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del regolamento T.U.L.P.S. .
-

TITOLO IV

Raccomandazioni tecniche e norme finali

articolo 10 - RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI *(fornite dal Ministero dell'Interno con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014)*

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, ed in particolare di quelli dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree interessate dalle manifestazioni temporanee considerate nel presente regolamento devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) larghezza: 3,50 m.;
 - b) altezza libera: 4 m.;
 - c) raggio di svolta: 13 m.;
 - d) pendenza: non superiore al 10%;
 - e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m.).
2. BANCHI ED AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL
Per i banchi e gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:
 - a) il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL nelle aree sede di manifestazione temporanea deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
 - b) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati o delle strutture temporanee e i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e delle strutture fino a luogo sicuro;
 - c) il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
 - d) ogni banco ed autonegozio deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A/144B/C, facilmente fruibile all'occorrenza;
 - e) limitazioni, divieti e condizioni di esercizio:
 - è vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.;
 - è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del D.Lgs. 128/2006;
 - bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza;
 - al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura;
3. GRUPPI ELETTROGENI
Eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

Quanto sopra in recepimento ed applicazione delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale in banchi o a bordo di autonegozi, fornite dal Ministero dell'Interno -

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014, alle quali si rimanda per ulteriori dettagli relativamente ad opportuni accorgimenti e precauzioni che devono essere posti in essere al fine della salvaguardia della sicurezza della collettività.

articolo 11 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento si applica anche alle manifestazioni organizzate dal Comune.
2. Sono esenti dall'obbligo di licenza le feste private che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate in giornali, manifesti, internet, 'social networks' o altri mezzi di diffusione destinate, anche con inviti, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.
3. Nel caso di installazioni - su suolo pubblico o privato - di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente all'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività:
 - a) a detta SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:
 - sintetica relazione descrittiva dei locali/strutture e dei vari impianti installati, con planimetria dell'area interessata, nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato D del presente regolamento;
 - dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, o dichiarazione che i locali sono agibili, e la conformità degli impianti (elettrico, gas) a firma di tecnici abilitati.Tutta la documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico responsabile dell'attività dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che l'organizzatore non lo ritenga opportuno.
 - b) per l'effettuazione di detta attività non deve essere acquisito alcun parere della Commissione di vigilanza.La stessa procedura dovrà essere rispettata anche in caso di installazioni - su suolo pubblico - di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente ad uso privato, secondo le prescrizioni impartite contestualmente alla concessione di suolo pubblico.

Lo svolgimento delle iniziative di cui al presente comma è subordinato al rispetto delle indicazioni generali e delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato D del presente regolamento.
4. Dotazione minima di servizi igienici adeguatamente segnalati e collocati in maniera omogenea nell'area della manifestazione:
 - per il pubblico:
 - affluenza fino a 500 persone: n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - affluenza da 501 a 1.000 persone: n. 4 servizi igienici, di cui due per maschi, due per femmine, due dei quali accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000: ulteriori n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, uno dei quali accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
 - per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista:
 - la dotazione di servizi igienici per gli addetti deve essere assicurata in funzione del numero degli addetti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa di igiene del lavoro.
5. Assistenza sanitaria per interventi di primo soccorso nel contesto di attività di pubblico spettacolo o trattenimento:
 - affluenza di pubblico fino a 1.000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, adeguatamente segnalato, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da almeno 2 persone, in possesso di attestato di primo soccorso;
 - affluenza di pubblico oltre 1000 persone: presenza di almeno una ambulanza (in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. n. 1080 del 17 aprile 2007);

Nel caso siano previste manifestazione temporanee a carattere sportivo, dovrà essere sempre prevista la presenza dell'ambulanza (in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. 1080/2007), con personale sanitario, per tutta la durata della

manifestazione. In caso di allontanamento dell'ambulanza la gara deve essere interrotta, oppure dovrà essere prevista una seconda ambulanza.

6. Nel caso di preparazione o solo somministrazione di alimenti e bevande, i locali devono rispettare i requisiti previsti dall'allegato II del Regolamento CE 852/2004.
7. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento rientranti nel campo di applicazione del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, deve essere chiesto al competente Comando provinciale Vigili del Fuoco il relativo servizio di vigilanza antincendio.

articolo 12 - APPROVAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dallo Statuto Comunale ed abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. del

[ALLEGATI]

**DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE
PER L'ESAME PREVENTIVO DEL PROGETTO
E ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO**

**INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - a) planimetria in scala idonea dalla quale risulti:
 - l'ubicazione del fabbricato;
 - le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
 - la destinazione delle aree circostanti;
 - il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);
 - b) piante, prospetti e sezioni in scala idonea del locale in progetto, evidenzianti:
 - la destinazione d'uso di ogni ambiente;
 - la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici;
 - le misure di protezione antincendio.

N.B.: in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
 - l'affollamento previsto;
 - il numero degli addetti previsti;
 - l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo il D.M. 16 febbraio 2007 e il D.M. 9 marzo 2007;
 - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).
4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termoigrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorifero utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.

N.B.: le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso (valutazione del progetto ex articolo 3 e presentazione della SCIA ex articolo 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.

6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERT.REI 2008), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall'articolo 6 del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per esempio: struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a) Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b) Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c) Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d) Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e) Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f) Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g) Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

ALLEGATO B

IMPIANTI SPORTIVI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - planimetria in scala idonea rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
 - piante in scala idonea ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi e lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
 - la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
 - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e Prospetti, in scala idonea.

N.B.: In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di attività sportiva;
 - l'affollamento previsto;
 - il numero di addetti previsti;
 - l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 (per eventuali deroghe si richiama quanto previsto dall'articolo 22 del D.M. 18 marzo 1996);
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
 - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - le misure di protezione antincendio.
3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).
4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;
 - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione, condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termogrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
7. Parere sul progetto rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.

N.B.: gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (esame del progetto ex articolo 3 e presentazione SCIA ex articolo 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. In mancanza del progetto, dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente ufficio del Comune. (Su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato).
6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto

ALLEGATO C

MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO IN LOCALI AL CHIUSO O TENSOSTRUTTURE, CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI LICENZA EX ARTICOLO 68 T.U.L.P.S.:

1. Planimetria con simbologia di cui al D.M. 30 novembre 1983, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altezza ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inoltre:
 - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di spegnimento fissi e portatili;
 - l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.
 - l'ubicazione del posto di primo soccorso, dell'eventuale spazio destinato al stationamento dell'ambulanza e di eventuali altri mezzi di primo intervento.
 - l'affollamento previsto;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
 - l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici.
 3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
 - l'affollamento previsto;
 - il numero di addetti previsti;
 - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - la valutazione dei rischi e i relativi approntamenti predisposti, nonché le misure di sicurezza preventive e protettive adottate per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
 - eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26 giugno 1984, dal D.M. 10 marzo 2005 e dal D.M. 15 marzo 2005;
 - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19 agosto 1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.
 - descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
 - i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
 - le particolari limitazioni di esercizio della struttura, previste nel collaudo statico (velocità del vento, neve, ecc.);
 - le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
- N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.
4. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);

- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;
 - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Progetto dell'impianto di riscaldamento se previsto.
6. Relazione sugli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alla struttura a tenda, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA T.U.L.P.S.:

1. Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate.
2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.
3. Dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralci per impianti audio/tuoli (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi;
4. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008, a partire dal punto di consegna dell'ente erogatore, a firma della ditta installatrice per le parti di impianto poste all'interno dei tendoni. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva dei relativi allegati obbligatori, dello schema dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
(oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità)
Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto dimensionamento ed installazione dell'impianto elettrico, anche in relazione alla destinazione d'uso dello stesso nonché la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore. Tale certificazione si rende anche necessaria laddove vi siano parti di impianto elettrico realizzate da più di un installatore o, comunque, si renda necessario attestare la rispondenza impiantistica alla regola dell'arte di diverse tipologie di strutture utilizzate nella manifestazione. Nel caso, infine, siano utilizzate per una manifestazione impianti elettrici a servizio di strutture di tipo fisso, dovranno essere resi disponibili per i controlli la documentazione di verifica periodica dell'impianto di terra, come previsto dal D.P.R. 462/2001, ed il registro dei controlli sugli impianti elettrici.
5. *(se del caso)* Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e/o dei dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc.), comprensiva di elaborato grafico indicante i prodotti certificati.

6. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la seguente:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marchatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancho, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o del macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

7. Dichiarazione di conformità dell'impianto del gas, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, rilasciata dal tecnico incaricato dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008, corredata dal progetto dell'impianto di adduzione del combustibile dal punto di fornitura agli utilizzatori finali.

(oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità)

Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante i corretti dimensionamento ed installazione dell'impianto del gas, nonché la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore.

8. Nel caso di attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio: impianti termici fissi di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 116, gruppi elettrogeni fissi con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi fissi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa superiore o uguale a Kg 75, depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del decreto stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).

ALLEGATO D

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE ED INIZIATIVE ANALOGHE, IN ASSENZA DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

1. Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse).
2. I teli di copertura e di tamponamento dei tendoni devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato, a firma del produttore.
3. Deve essere prevista la squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 1 lettera l) del presente regolamento.
4. L'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm).
5. Devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
6. Nel locale cucina il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12 aprile 1996 se la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a gas è superiore a 34,89 Kw o al D.M. 28 aprile 2005 se alimentati a combustibile liquido.
7. Deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/2008.
8. Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione o altro tendone con essa comunicante (all'interno del quale si svolgano attività di pubblico spettacolo, trattenimento o similari) deve essere non inferiore a m. 3,5.
9. Il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30 novembre 1983, spazio scoperto), mantenendo i lati aperti.
10. Le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi;
11. I gruppi di cottura devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, forniti di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto.
12. I dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.
13. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11428 e D.M. 12 aprile 1996 (se di potenza superiore 34,89 Kw).
14. Eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere poste ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla cucina e m. 6 da altre strutture, in zona recintata in modo da evitare l'accesso a persone non autorizzate e protette dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore.
15. In prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC;
16. Eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14 maggio 2004.
17. All'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica.

18. Il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129, se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero al D.M. 12 aprile 1996 se di potenzialità superiore.
19. I cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a m. 2,5 ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a m. 5 o a terra adeguatamente protetti).
20. I cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto).
21. Tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a m. 2,5, protetti contro gli urti.
22. I componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti.
23. Eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55.
24. Il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto.
25. I depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno m. 6.
26. Tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a m. 2 ed una larghezza minima di m. 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta.
27. Devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a m. 1,2 e di lunghezza massima di m. 50.
28. Nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie.
29. Deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale.
30. Le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di n. 2 fino a 150 persone complessivamente presenti e di n. 3 quando le persone sono in numero superiore.
31. Le strutture prefabbricate devono essere dotate di collaudo statico annuale in corso di validità (1 anno) a firma di professionista abilitato.

F / Ufficio Tributi / 2016 / protocollo d'intesa commissione